

30 DIC. 2008

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 651 del 23 DIC. 2008

Oggetto: Tribunale di Benevento — Ricorso Fiorilli Maria Assunta +2 c/ - Provincia di Benevento e altri -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di DICEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio FORGIONE	- Vice Presidente	_____
3) Dr. Aceto Gianluca	- Assessore	ASSENTE
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Cirocco Maria	- Assessore	_____
7) Dr. Falato Carlo	- Assessore	ASSENTE
8) dr. Augusto Nicola Simeone	- Assessore	_____
8) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti

L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 12/12/08 i sigg. Fiorilli Maria Assunta +2 agivano in giudizio contro la Provincia di Benevento e altri per il risarcimento danni a proprietà privata ;
Con determina n. 578/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso dai sigg. Fiorilli Maria Assunta +2 dinanzi al Tribunale di Benevento c/ Provincia di Benevento e altri con ricorso notificato il 12/12/08 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 578/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 578/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 12/12/08 dinanzi al Tribunale di Benevento dai sigg. Fiorilli Maria Assunta +2 c/ Provincia di Benevento e altri per il risarcimento danni a proprietà privata;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimilile)

N. 828 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 30 DIC. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio Uccelletti)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 30 DIC. 08 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 20 GEN. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio Uccelletti)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 GEN. 2009.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 20 GEN. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio Uccelletti)

Copia per

2 SETTORE <u>AVVERTURA</u>	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
x Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

Prof. Capogruppo 28
8.1.09

URGENTE

COPIA

Studio legale
Avv. Vincenzo Casamassa

Via Filippo Turati n. 5 - 82020 Foiano di Val Fortore
Tel. e fax 0824966037 - E-mail: vincenzocasamassa@juris.it
Codice fiscale: CSMVCN70515A783Z - Partita I.V.A. 01094530621

023795
B4. 5239/08

Legale
Infranti.

PROVINCIA DI BENEVENTO
18 DIC 2008



TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
RICORSO

ex artt. 1168 C.c. e 703 C.p.c.

con richiesta di pronuncia di decreto *inaudita altera parte*

ex art. 669-sexies comma 2 C.p.c.

PER

FIORILLI MARIA ASSUNTA, nata a San Bartolomeo in Galdo il 27.03.1933 e residente ivi alla Via Valfortore n. 72, Cod. fisc. FRLMSS33C67H764X

PARADISO ANTONIETTA, nata a San Bartolomeo in Galdo il 19.05.1958 e residente ivi alla Via Valfortore n. 72, Cod. fisc. PRDNNT58E59H764S

PARADISO LINA IDA, nata a San Bartolomeo in Galdo il 19.09.1965 e residente ivi alla Via Valfortore n. 72, Cod. fisc. PRDLND65P59H764T

tutte elettivamente domiciliate in Foiano di Val Fortore alla Via Filippo Turati n. 5, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Casamassa, del Foro di Benevento, dal quale sono rappresentate e difese in virtù di mandato a margine del presente atto

MANDATO AD LITES
Avv. Vincenzo Casamassa
Vi conferiamo mandato a rappresentarci e difenderci nel giudizio e procedimento di cui al presente atto ed in ogni successiva fase e grado, compresa quella di merito, nonché in quello eventuale di appello o di opposizione e nel relativo processo esecutivo fino alla esecuzione del giudicato, conferendovi tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare alle domande e agli atti del giudizio, conciliare e transigere, con preventiva ratifica del vostro operato.
Eleggo domicilio presso il vostro studio in Foiano di Val Fortore, alla Via Filippo Turati n. 5.
Foiano di Val Fortore, 10.11.2008

Fiorilli Maria Assunta
Fiorilli Maria Assunta

Antonietta Paradiso
Paradiso Antonietta

Lina Ida Paradiso
Paradiso Lina Ida

CONTRO

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente, in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori

E

FUSCO PAOLO LEONARDO E ROBERTO S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede della società, in Torrecuso (82030) alla Contrada Torrepalazzo

NONCHÉ

023795

Per autentica
Vincenzo Casamassa

Settore Avvocatura
Prot. n. 11302
Del 16-12-08

DEPOSITATO IN
18 DIC 2008
Il Collaboratore di Casamassa

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente, nella Casa comunale, in San Bartolomeo in Galdo al Corso Roma n.30.

Premesso che:

- 1) Le ricorrenti sono proprietarie ed hanno il possesso *pro indiviso* di un appezzamento di terreno sito in San Bartolomeo in Galdo, al Rione Ianziti, contraddistinto al NCT al f.lo 91, p.lle 109 e 110, avendone ereditato la quota di proprietà del defunto Paradiso Bartolomeo, padre di Paradiso Antonietta e Paradiso Lina Ida e coniuge di Fiorilli Maria Assunta, la quale, peraltro, già ne era comproprietaria insieme al defunto marito (all. b).
- 2) In data 23.10.2008, le ricorrenti sono venute a sapere che una parte del terreno di loro proprietà, lungo il quale corre la S.P. ex S.S. 369 e laddove la Provincia di Benevento sta realizzando lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile, eseguiti in appalto dalla ditta Fusco Paolo Leonardo e Roberto S.n.c., è stata arbitrariamente, violentemente e clandestinamente invasa, per una porzione più che considerevole e con una evidente e consistente modifica dello stato dei luoghi.
- 3) L'invasione ha interessato tutto il fronte della proprietà, per una lunghezza di circa quaranta metri, per circa due metri e mezzo di larghezza, come si può constatare dal materiale fotografico che si allega (all. d).
- 4) La parte di terreno arbitrariamente invasa ha subito una sostanziale modifica: essa è stata delimitata con paletti in ferro e con nastro di plastica ed è stata oggetto di consistenti opere di sbancamento e scavo, per poi essere spianata e per crearvi una massicciata,



evidentemente, al fine di approntare la base per poi procedere all'asfalto (all. d - foto nn. 1, 2, 3, 4).

- 5) Il terreno ed il materiale di risulta delle suddette opere, poi, è stato sversato, in malo modo, nella proprietà delle querelanti, lungo la scarpata, unitamente ad erbacce e rifiuti vari (all. d - foto nn. 5, 6, 7, 8).
- 6) Le esponenti hanno potuto constatare, altresì, che una consistente quantità di pietre, lavorate a mano, di grande pregio (che dovevano essere utilizzate per la costruzione di un muretto a delimitazione del confine), che in origine erano collocate in cumuli nei pressi del confine della proprietà e che, fino a quel momento, erano anche usate per facilitare l'accesso al terreno, lungo la scarpata ivi presente, sono state rimosse, per pervenire all'allargamento nella proprietà Paradiso-Fiorilli, e sono state utilizzate per realizzare la suddetta massiciata (all. d - foto nn. 1, 2, 3, 4).
- 7) E' stato altresì abbattuto un muro di contenimento, nella parte che saliva dal lato est della proprietà, fino all'angolo con la strada provinciale, ivi curvando verso ovest, lungo la stessa strada e, di tal guisa, fungendo da delimitazione del confine della proprietà con la parallela strada provinciale (all. d - foto nn. 1, 2).
- 8) L'accesso ai terreni, sia pedonale, sia con i mezzi, che prima era possibile lungo il lato della proprietà fatto oggetto del denunciato spoglio, è attualmente impedito, risultando il detto lato della proprietà chiuso, a causa delle opere sopra descritte.
- 9) Lungo il confine della detta proprietà, ove si è verificato quanto sopra descritto, corre la S.P. ex S.S. 369 (all. c). Ivi, la Provincia di Benevento sta realizzando lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile, i quali, a quanto risulta, sono eseguiti in appalto, per quel tratto, dalla ditta Fusco Paolo Leonardo e Roberto S.n.c.

Risulta altresì che tali lavori vanno soggetti ad un accordo di programma fra la Provincia di Benevento ed il Comune di San Bartolomeo in Galdo (approvato rispettivamente con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Benevento n. 309 dell'01/06/2007 e con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Bartolomeo in Galdo n. 44 del 12/06/2007), in forza del quale, nell'ambito della sistemazione idrogeologica delle zone di frana, fognature, acquedotti, aree di soste e marciapiedi, lungo la S.P. ex S.S. 369, la Provincia di Benevento si impegna a realizzare tutti i lavori necessari al miglioramento ed allargamento e messa in sicurezza della detta viabilità provinciale, mentre il Comune di San Bartolomeo in Galdo si impegna ad acquisire, a proprie cure e spese, i suoli necessari (all. f).

10) Gli atti sopra descritti sono stati fatti oggetto di puntuale esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento (all. e).

11) Sussistono tutte le condizioni per la spiegata azione di spoglio. Invero, le ricorrenti posseggono *pro indiviso* i beni dei quali sono state violentemente e clandestinamente spogliate: si vorrà considerare, *ad colorandam possessionem*, che esse sono chiamate a succedere, *ab intestato ed in universum ius*, nei diritti del defunto Paradiso Bartolomeo, precedente proprietario, in comunione con Fiorilli Maria Assunta, dei terreni oggetto di spoglio (cfr. Trib. Benevento, 14/04/2008; Cass. civ. 12260/2002, 11696/1999, 1367/1999, 5687/96, 1783/1993, 10294/90, 2944/90). Ritiene la Giurisprudenza che <<I coeredi chiamati con vocazione congiunta acquistano il possesso pro indiviso dei beni ereditari senza bisogno di atto materiale di apprensione e continuano a esercitarlo col medesimo carattere di compossesso anche se manchi una detenzione ininterrotta da parte di tutti...>> (Trib. Benevento,

14/04/2008): Ancora, <<Per espressa disposizione di legge il possesso dei beni del defunto passa di diritto nella persona dell'erede, senza bisogno di materiale apprensione, e avviene lo spoglio quando altri prenda possesso dei beni, pretendendo avervi diritto.>> (Cass. civ., 05/03/1941, n.626; cfr. altresì Cass. civ., 04/05/1982, n.2745). Sicché <<Qualora il possesso di un bene si trasferisca, a seguito di successione mortis causa, agli eredi pro indiviso, a ciascun erede deve riconoscersi la facoltà di agire a tutela del proprio compossesso, anche per denunciare lo spoglio...>> (Cass. civ., Sez. II, 07/04/1986, n.2395).

12) I fatti sopra descritti concretano ad evidenza uno spoglio, rilevante ai fini degli artt. 1168 C.c. e 703 C.p.c., giacché vi è stata un'apprensione di una consistente porzione di terreno. Tale impossessamento è avvenuto in modo violento e clandestino: è stato effettuato all'insaputa delle proprietarie, non è stato fatto precedere da una qualsiasi richiesta, comunicazione o da un qualunque provvedimento amministrativo che lo legittimasse. Anzi, l'appropriazione è avvenuta *ipso facto*, secondo modalità particolarmente violente, addirittura mediante la rimozione di elementi atti a delimitare il confine della proprietà, quali i cumuli di pietre (illegittimamente appresi e utilizzati per la massicciata) e parte del muro di contenimento ivi presente, fra la proprietà e la viabilità provinciale, abbattuto evidentemente al fine di pervenire all'apprensione della porzione di terreno spogliata.

13) Né può porsi in dubbio che la privazione del possesso sia caratterizzata dall'animus spoliandi e che abbia carattere duraturo, se non addirittura permanente: ne costituisce prova la modifica dello stato dei luoghi, che ha inciso in modo consistente sulla parte di fondo appreso, con opere che hanno

certamente carattere permanente, quali la distruzione di parte del muro di contenimento, delimitante il confine, il picchettamento e la recinzione del terreno illecitamente appreso, il compiersi sbancamenti ed escavazioni, lo spianarlo, l'approntare la massicciata (usando le pietre delle ricorrenti!!!), verosimilmente, nella prospettiva di asfaltarlo! Il tutto, senza alcuna comunicazione, autorizzazione o procedimento!

14) E' peraltro evidente la consapevolezza dell'altruità del fondo, che si riscontra indubitabilmente nella stessa cosciente distruzione dei già menzionati manufatti, che fungevano da delimitazione della proprietà.

15) Sussiste la legittimazione passiva di tutti coloro che sono stati convenuti nel presente giudizio. Vi è Giurisprudenza costante ed uniforme secondo cui, nel giudizio di reintegrazione del possesso, è legittimato passivo non solo l'autore materiale dello spoglio, ma anche l'autore morale dello stesso, intendendosi come tale sia il mandante, cioè colui che preventivamente abbia dato incarico ad altri di porre in essere gli atti in cui lo spoglio si è concretato o li abbia comunque autorizzati o approvati *ex post*, sia colui che comunque si giovi dell'atto lesivo dell'altrui possesso (App. Catania, Sez. II, 27/01/2007; App. Napoli, Sez. II, 27/04/2005; Cass. civ., Sez. II, 24/05/2002, n.7621; Cass. civ., Sez. I, 08/06/2001, n.7775; Cass. civ. Sez. II 11.09.2000 n. 11916; Cass. civ. Sez. II 26.04.1994 n. 3941; Cass. civ. Sez. II 03.09.1993 n. 9297; Cass. civ. Sez. II 14.03.1987 n. 2656): infatti, <<Lo spoglio e la turbativa costituiscono fatti illeciti e determinano la responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi; ne segue che nei giudizi possessori e nunciatori, quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti, l'uno quale esecutore materiale e l'altro

quale autore morale (ed è tale anche il soggetto che dell'atto lesivo si giovi...), sussiste la legittimazione passiva di entrambi...>>
(Cass. civ. Sez. II 11.09.2000 n. 11916).

16) Per effetto di tali illegittimi comportamenti, le ricorrenti hanno subito danni di estrema gravità.

Le ricorrenti sono state private del possesso, non solo della porzione del terreno spogliata, ma altresì della restante parte della proprietà, alla quale, per effetto delle opere eseguite, non è attualmente possibile accedere, risultando l'accesso occluso.

Pertanto, le ricorrenti hanno diritto a vedersi riconosciuta una somma diretta a compensare tale privazione del possesso, dalla data dello spoglio e fino alla effettiva reintegra.

Le opere illegittimamente eseguite, del resto, hanno comportato una consistente modifica dei luoghi, per cui andrà riconosciuta una somma per le opere necessarie a ripristinare lo *status quo ante*.

Al riguardo, si dovrà considerare che alle ricorrenti è stata sottratta, in maniera del tutto arbitraria, una consistente quantità di pietre, che erano collocate nei pressi del confine: si trattava di pietre lavorate a mano, di grande pregio. Queste sono state addirittura usate per la massicciata (sic!).

Andrà poi ricostruita la porzione di muro di contenimento illecitamente abbattuta.

Sarà necessaria una bonifica dei luoghi, per riparare alle conseguenze dello sversamento del terreno e materiale di risulta, unitamente ad erbacce e rifiuti, lungo la scarpata e nel terreno.

Quanto alla porzione di proprietà sottratta, essa andrà riportata alle originarie condizioni, mediante la eliminazione delle conseguenze delle opere che vi sono state eseguite ed il ripristino dell'accesso alla proprietà.



Tuttavia, non è detto che tale ripristino sarà possibile o utilmente realizzabile, considerata la natura delle opere effettuate, nella prospettiva di procedere all'asfalto (sbancamento e scavo, spianamento, creazione della massicciata), che, praticamente, hanno trasformato i luoghi da terreno a strada.

Sicché, laddove si accerti l'avvenuta irreversibile trasformazione della porzione di terreno sottratta, dovrà essere riconosciuta una somma diretta a compensare il danno relativo, da commisurarsi certamente al valore di mercato della porzione di terreno abdicata.

Dovrà, inoltre, essere riconosciuta una somma diretta a compensare la perdita di valore della proprietà residua delle ricorrenti, per effetto della privazione della porzione di terreno.

Al riguardo, si dovrà considerare che la proprietà delle ricorrenti, un terreno edificabile, privata di tale area, non ha più lo stesso valore.

Invero, con la privazione dell'area occupata, viene senz'altro variata la configurazione della forma del fondo, altresì frustrando notevolmente il fronte verso la strada provinciale, il quale, se prima era costituito da un terreno piano, cui seguiva all'interno la scarpata, ora è costituito dalla sola scarpata.

Sicché, il fondo non ha più accesso diretto alla strada provinciale, dalla quale sarà separata da una profonda e scomoda scarpata.

Ciò vuol dire che, per avere ancora un comodo accesso diretto alla viabilità provinciale, dovranno essere effettuate delle opere sulla scarpata, che sottrarranno altro spazio al fondo, diminuendone il ulteriormente il valore.

Inoltre, considerato che trattasi di terreno edificabile, il terreno residuo delle ricorrenti avrà perso le originarie potenzialità edificatorie, in precedenza molto più ampie: senza quella porzione di

terreno, l'indice di fabbricabilità andrà ora commisurato alla ridotta estensione dell'area.

Tale tipologia di danni dovrà essere valutata in corso di causa, se del caso, a mezzo di CTU che accerti quanto lamentato dalle ricorrenti e valuti in termini economici i relativi danni.

Infine, si dovrà considerare il danno morale, vale a dire, la sofferenza, lo stress, il disagio interiore patito dalle ricorrenti per effetto di tali illeciti comportamenti, peraltro, aventi ad oggetto un terreno ereditato dal proprio marito e genitore, da poco deceduto.

Tale danno non potrà che essere liquidato in via equitativa dal parte del Giudice.

Il tutto, dovrà essere maggiorato di rivalutazione ed interessi, con decorrenza dall'evento, come per legge.

Tanto premesso; le suddette ricorrenti, come sopra domiciliate, rappresentate e difese,

CHIEDONO

che il Tribunale adito, ai sensi degli artt. 1168 C.c., 703 e 669-sexies C.p.c., voglia provvedere come segue:

- 1) con decreto emesso *inaudita altera parte*, ove ritenuti sussistenti i presupposti, ovvero, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti a se, ed assunte, ove ritenuto opportuno, sommarie informazioni, ordinare a tutti i convenuti o, comunque, a chi di dovere, la cessazione della illegittima attività compiuta sulla detta porzione di terreno e la reintegra delle ricorrenti nel possesso della porzione di terreno di cui sono state illegittimamente spogliate;
- 2) nella successiva fase di merito, voglia l'Ill.ma Giustizia adita, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. accertata e dichiarata l'illiceità ed illegittimità dei comportamenti sopra descritti, condannare i convenuti, in solido fra di loro o, comunque, di chi di dovere, al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalle ricorrenti, fra i quali, in particolare, si vorranno considerare:

a) una somma diretta a compensare la privazione del possesso, dalla data dello spoglio fino alla effettiva reintegra;

b) una somma per le opere necessarie a ripristinare lo *status quo ante* nei luoghi oggetto di spoglio;

quanto alla porzione di terreno oggetto di spoglio, in via gradata,

laddove si accerti l'avvenuta irreversibile trasformazione del luoghi, si

vorrà riconoscere una somma diretta a compensare il danno relativo,

da commisurarsi al valore di mercato della porzione di terreno

abdicata, nonché una somma diretta a compensare la perdita di

valore della proprietà residua delle ricorrenti, per effetto della

privazione della porzione di terreno irreversibilmente modificata;

c) una somma diretta a compensare il danno morale patito dalle ricorrenti a causa dei suddetti comportamenti illeciti;

il tutto, nelle misure da quantificarsi in corso di causa, se del caso, a

mezzo di opportuna CTU e, quanto al danno morale, nelle misure che il

Giudicante riterrà di giustizia, secondo la propria valutazione equitativa,

sempre e comunque con maggiorazione di rivalutazione ed interessi, con

decorrenza dall'evento, come per legge;

2. infine, condannare, sempre e comunque, i convenuti, in solido fra di loro

o, comunque, chi di dovere, alla refusione delle spese di lite di tutto il

procedimento, compresa la fase interdittale, da attribuirsi al sottoscritto

procuratore, che si dichiara antistatario.

Richieste istruttorie

Sommario informazioni. Laddove sia ritenuto opportuno, si chiede di essere ammessi ad addurre informatori, da ascoltare altresì quali testimoni nel successivo giudizio di merito, sulle seguenti circostanze:

1. Vero è che l'appezzamento di terreno sito in San Bartolomeo in Galdo alla Contrada Ianziti, contraddistinto al NCT al f.lo 91, p.lle 109 e 110, era posseduto da Fiorilli Maria Assunta e Paradiso Bartolomeo e, alla morte di quest'ultimo, è stato ereditato ed è posseduto dalle ricorrenti Fiorilli Maria Assunta, Paradiso Antonietta, Paradiso Lina Ida?
2. Vero è che, in data 23.10.2008, le ricorrenti sono venute a sapere che parte del terreno di loro proprietà è stato arbitrariamente invaso, come dimostrano le foto allegate al fascicolo di parte ricorrente sub lett. d)?
3. Vero è che la parte di terreno arbitrariamente invasa ha subito una sostanziale modifica e, in particolare, è stata picchettata con paletti in ferro e vi sono state compiute opere quali sbancamento, scavo, spianamento, per poi crearvi una massicciata?
4. Vero è che il terreno ed il materiale di risulta delle suddette opere sono stati sversati, unitamente ad erbacce e rifiuti, nella proprietà delle ricorrenti e lungo la scarpata ivi presente?
5. Vero è che, lungo il confine della suddetta proprietà Fiorilli-Paradiso, erano accantonati dei cumuli di pietre lavorate a mano, di grande valore, da utilizzare per la costruzione di un muretto di recinzione?
6. Vero è che tali cumuli di pietre sono stati rimossi e sono stati utilizzati per realizzare la massicciata nella porzione di terreno oggetto di spoglio, come dimostrano le foto allegate al fascicolo di parte ricorrente sub.lett.d)?
7. Vero è che è stato altresì abbattuto un muro di contenimento, nella parte che saliva dal lato est della proprietà, fino all'angolo con la strada

provinciale, ivi curvando verso ovest, lungo la stessa strada, così fungendo da delimitazione del confine della proprietà con la parallela strada provinciale?

8. Vero è che le suddette opere, effettuate sulla porzione di terreno oggetto di spoglio, impediscono l'accesso alla proprietà, prima possibile da tale lato, sia a piedi, sia con i mezzi?
9. Vero è che, lungo il lato della proprietà oggetto di spoglio, corre la S.P. ex S.S. 369, laddove la Provincia di Benevento sta realizzando lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viario, eseguiti in appalto, per quel tratto, dalla ditta Fusco Paolo Leonardo e Roberto S.n.c.?
10. Vero è che la Provincia di Benevento ed il Comune di San Bartolomeo in Galdo hanno formalizzato un accordo di programma (approvato rispettivamente con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Benevento n. 309 dell'01/06/2007 e con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di San Bartolomeo in Galdo n. 44 del 12/06/2007), in forza del quale, nell'ambito della sistemazione idrogeologica delle zone di frana, fognature, acquedotti, aree di soste e marciapiedi, lungo la S.P. ex S.S. 369, la Provincia di Benevento si impegna a realizzare tutti i lavori necessari al miglioramento ed allargamento e messa in sicurezza della detta viabilità provinciale, mentre il Comune di San Bartolomeo in Galdo si impegna ad acquisire, a proprie cure e spese, i suoli necessari?

Si indicano come informatori e testimoni nel successivo giudizio di merito:

Casamassa Lucio, Latella Michelina, Circelli Mauro, da ascoltare sulle circostanze sopra indicate ai nn. da 1 a 9;

Ing. Francesco Caruso, progettista e direttore dei lavori, sulle circostanze sopra indicate ai nn. da 2 a 10.

Interrogatorio formale. Si deferisce, inoltre, sia nella fase interdittale che nel successivo giudizio di merito, interrogatorio formale, sulle circostanze sopra indicate ai nn. da 2 a 10, di:

- Fusco Paolo Leonardo, legale rappresentante pro tempore della ditta Fusco Paolo Leonardo e Roberto S.n.c.;
- del legale rappresentante pro tempore della Provincia di Benevento;
- del legale rappresentante pro tempore del Comune di San Bartolomeo in Galdo.

Consulenza tecnica di ufficio. Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice nomini un CTU, con l'incarico di accertare quanto lamentato dalle ricorrenti e valutare in termini economici i danni patiti.

Ordine di esibizione. Si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice, se ritenuto necessario, sin dalla fase interdittale, faccia ordine ai convenuti di esibire o, comunque, al CTU nominato di acquisire presso gli uffici competenti, tutta la documentazione relativa ai lavori che hanno condotto al denunciato spoglio, ivi compresa relativa al contratto di appalto, dalla quale si evinca la ditta aggiudicatrice ed esecutrice dei lavori, nonché quella progettuale, dalla quale si evincano le modalità di esecuzione dell'opera nel tratto ove si è verificato lo spoglio.

Documenti offerti in produzione: a. copia del ricorso, con mandato a margine; b. copia documenti comprovanti proprietà e possesso: 1. certificato di morte di Paradiso Bartolomeo; 2. situazione di famiglia originaria di Paradiso Bartolomeo; 3. atto per Notar Nappi del 16.09.1972; 4. atto per Notar Lettieri dell'11.10.1985; 6. visure catastali sulle particelle 109 e 110; c. mappa planimetrica dei luoghi; d. n. 8 fotografie ritraenti i luoghi; e. esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento;


f.copia Del. Cons. Comunale S. Bartolomeo in Galdo n. 44 del 12.06.2007,
con allegato accordo di programma fra Comune di S. Bartolomeo in Galdo e
Provincia di Benevento.

La presente controversia è di valore indeterminabile; essa è soggetta al
contributo unificato nella misura di € 340,00, ridotto alla metà e pertanto
pari ad € 170,00.

Foiano di Val Fortore, 10.11.2008

Avv. Vincenzo Casamassa

Vincenzo Casamassa



TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL PRESIDENTE

letto il ricorso che precede; visto l'art. 669
ter c.p.c.; designa il giudice dott. _____
CINQUE _____ per la trattazione.

Benevento, li 12.08

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]



TRIBUNALE ORDINARIO DI
BENEVENTO
SEZIONE CIVILE

FASC. 5238/08

IL GIUDICE

Letto il ricorso che precede, ritenuta la necessità

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 19-12-2008

DISPONE

che ricorso e decreto siano notificati alla controparte

entro il 12-12-2008

Benevento li 5-12-2008

IL GIUDICE
(DR. G. CINQUE)

[Signature]

Depositato in Cancelleria il: 5/12/08
Il Cancelliere

[Signature]


È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Benevento, il 10 DIC. 2008

IL CANCELLIERE



Udienza aperta
05/12/08
4
15
10/12/08
33.04
[Signature]





Relata di notifica

sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento, ad istanza dell'Avv. Vincenzo Casamassa, nell'interesse di Fiorilli Maria Assunta, Paradiso Antonietta, Paradiso Lina Ida, per legale scienza e ad ogni effetto di legge ho notificato copia conforme del sopra scritto atto a:

PROVINCIA DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente, in Benevento alla Piazza Castello - Rocca dei Rettori

a mani proprie di a mani dell'impiegata SPORZA ROSANNA
incaricata alla notazione atti t.q.

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO US
PASQUALE DE MICHELE